

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI Pag. 1</p> <p>COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI PROVVIDENZE A SEGUITO DEI TER- REMOTI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 1967 E DEL GENNAIO 1968 IN SICILIA: <i>In sede referente</i> » 2</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Seduta pomeridiana:</i> <i>In sede legislativa</i> » 2 <i>In sede referente</i> » 3</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII): <i>In sede referente</i> » 4</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII): <i>In sede legislativa</i> » 4</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede legislativa</i> » 6 <i>In sede referente</i> » 7</p> <p>AFFARI INTERNI (II): <i>In sede referente</i> » 7 <i>In sede legislativa</i> » 8</p> <p>GIUSTIZIA (IV): <i>In sede legislativa</i> » 11 <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . » 12</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>Comitato pareri</i> » 13</p> <p>FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede legislativa</i> » 14</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Seduta pomeridiana:</i> <i>In sede referente</i> » 14 <i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p>ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede legislativa</i> » 16 <i>In sede referente</i> » 16</p>	<p>LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i> Pag. 19</p> <p>TRASPORTI (X): <i>In sede referente</i> » 23 <i>In sede legislativa</i> » 23</p> <p>AGRICOLTURA (XI): <i>In sede legislativa</i> » 25 <i>In sede referente</i> » 26</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede legislativa</i> » 26</p> <p>CONVOCAZIONI » 27</p>
--	---

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sulle radiodiffusioni.

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 18,30. —
Presidenza del Presidente DELLE FAVE.

Il Presidente comunica alla Commissione che in sede di Comitato ristretto, presenti i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, si è proceduto al sorteggio dei quotidiani di opinione editi nei capoluoghi di regione e di provincia che saranno invitati a partecipare alle dieci conferenze-stampa previste da « Tribuna elettorale », nonché al sorteggio dell'ordine di successione dei partiti in quelle trasmissioni di « Tribuna elettorale » che lo richiedono.

A conclusione della discussione generale sulla vigilanza nel periodo elettorale, il Presidente avanza alcune proposte, dopo aver sentito il parere della RAI-TV, sulle quali si svolge un ampio dibattito con la partecipazione dei deputati Jacometti, Piccoli, Scarpa, De Pascalis, Bignardi, Nannuzzi ed Emanuela Savio e dei senatori Valenzi, Ferretti, Francavilla, Bolettieri, Schiavetti e Angelilli.

Fissati i criteri di massima relativi alle caratteristiche e all'organizzazione di « Cronache dei partiti » in periodo elettorale e alla sospensione dei commenti politici nello stesso periodo e riaffermata la necessità del massimo equilibrio informativo che deve ispirare sia il Telegiornale e il giornale radio che le rubriche varie, la Commissione all'unanimità dà mandato al Presidente di esercitare, con l'ausilio del Comitato esecutivo e della Commissione stessa, i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge in modo che nel periodo elettorale sia garantita, con ogni cura, l'obiettività e l'imparzialità delle trasmissioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 12. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura, Principe e per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4883).

Il Presidente Mattarella ricorda come nella seduta del 21 febbraio la Commissione abbia approvato tutti gli articoli del disegno di legge accantonando il solo articolo 1 in attesa che il Governo facesse conoscere la situazione dei danni nei vari comuni della Sicilia.

Intervengono nella discussione i deputati Bassi, Di Piazza, Raia, Montanti e il Sottosegretario Gioia.

La Commissione rinvia, quindi, il seguito dell'esame dell'articolo 1 alla seduta pomeridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Gatto e per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvidenze in dipendenza del terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 » (4773);

GERBINO ed altri: « Provvidenze straordinarie a favore delle zone delle province di Messina ed Enna, colpite dal terremoto del 31 ottobre 1967 » (4543);

MACALUSO ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto nei Nebrodi » (4598);

BASILE GUIDO ed altri: « Disposizioni speciali per il terremoto di Mistretta » (4604);

TERRANOVA CORRADO: « Provvedimenti in favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 1967 » (4684).

Il Presidente Mattarella riassume brevemente le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato ristretto nominato per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno e secondo le quali la Commissione dovrebbe approvare il disegno di legge in un testo integrato con la normativa prevista dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, che prevede interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Commissione, dopo interventi dei deputati Turnaturi, Terranova, Ruffini, Amendola Pietro, Magri, Gerbino, Santagati e Raia, e del Sottosegretario per i lavori pubblici, Giglia, approva l'articolo 1 nel seguente testo:

« È autorizzata la spesa di lire 7.800.000.000 per provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967 in Sicilia, nei comuni che saranno determinati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al ripristino di opere di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonché strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto

legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere a) e b), comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;

d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

f) al trasferimento di abitati;

g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;

i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.

La somma di lire 7.800.000.000 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi e 800 milioni nell'anno 1967, di lire 2.000.000.000 nell'anno 1968 e di lire 2.000.000.000 nel 1969 ».

La Commissione approva, quindi, l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

Il Sottosegretario Giglia presenta il seguente articolo 2-bis:

« I decreti di cui all'articolo 1 stabiliscono per ciascuno comune anche l'eventuale appartenenza alla categoria sismica, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684 ».

Intervengono nella discussione i deputati Ruffini, Fulci e Amendola Pietro. Il Sottosegretario Gatto si dichiara contrario all'articolo 2-bis rilevando che poiché l'introduzione nel disegno di legge n. 4773 della normativa del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modifica la sostanza del disegno di legge stesso con evidenti conseguenze anche sull'impegno globale del Governo deve chiedere alla Commissione un breve rinvio per consentirgli di ascoltare il parere degli uffici sulle conseguenze delle modificazioni che si vogliono introdurre.

Intervengono, quindi, i deputati Raia, il quale pone in risalto l'interna contraddizione in cui versa il Governo; Gerbino, il quale sottolinea come non possa essere disatteso il principio secondo cui a parità di danni debbono essere previste eguali provvidenze; Amendola Pietro, il quale lamenta la situazione abnorme e assurda nella quale la Commissione è costretta ad operare per la reiterata indifferenza del Governo che non è mai stato presente ai suoi lavori attraverso i Ministri responsabili; Santagati, il quale osserva che l'errore iniziale di fissare una somma *a priori* e non invece una normativa per l'intervento nei comuni dei Nebrodi produca ulteriori gravi errori; Speciale, il quale si associa alla vibrata protesta del deputato Amendola rilevando che se il Governo avesse avuto la volontà di portare avanti questo provvedimento l'avrebbe già fatto da tempo; Cottone, il quale pone in risalto come ormai il tempo a disposizione della Commissione e dell'Assemblea sia limitatissimo per cui è indispensabile che al più presto la Commissione invii in Aula i decreti-legge da convertire e approvi rapidamente il disegno di legge per i Nebrodi; e del Sottosegretario per i lavori pubblici Giglia, il quale, replicando, ricorda i precedenti della discussione.

Su proposta del Presidente, quindi, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge alla seduta pomeridiana di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 19,15. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Giglia e per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4883).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Giglia dichiara di non poter fornire indicazioni precise sull'ammontare dei danni subiti dai vari comuni essendo gli accertamenti ancora in corso e pertanto il Governo risponderà in Aula agli eventuali emen-

damenti che in quella sede venissero ripresentati.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 1 del disegno di legge senza modificazioni e, su proposta del Presidente, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera di essere autorizzata di riferire oralmente sul disegno di legge esaminato.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4912).

Dopo la relazione del deputato Magrì ed un intervento del deputato Ripamonti, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

AFFARI INTERNI (II) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Gaspari e per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore COPPO: « Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4756).

Il Relatore per la II Commissione Lombardi Ruggero riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, proponendo che sia richiesto il trasferimento in sede legislativa.

Le Commissioni, con l'assenso del Governo, deliberano all'unanimità di richiedere la assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

FERRI MAURO ed altri: « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensio-

ne dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (4806).

Su proposta del Relatore per la II Commissione Lombardi Ruggero, le Commissioni approvano all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa presente l'esigenza che la discussione di questa e della precedente proposta di legge n. 4756 avvenga separatamente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

INDUSTRIA (XII) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente della XII Commissione GIOLITTI.* — Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Andreotti ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (2601).

Il deputato Sulotto in un intervento di carattere pregiudiziale, ricordato che il provvedimento in esame si arenò nel lontano febbraio 1966 per il mancato accordo sulla formulazione del titolo secondo relativo ai benefici per i lavoratori licenziati, rileva l'illegittimità, a suo giudizio, del trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa, in quanto la relativa richiesta non sarebbe stata confortata dalla prescritta adesione di tutti i gruppi. In particolare, ricorda che la sola XII Commissione aveva deliberato in tal senso, mentre la richiesta della XIII Commissione era diretta ad ottenere il ritorno del provvedimento all'esame congiunto delle due Commissioni, sempre in sede referente.

I deputati Naldini e Tempia Valenta danno quindi conto delle rispettive posizioni in ordine alla richiesta di passaggio in legislativa discussa in Commissione Industria: il primo per ribadire che il gruppo del PSIUP è rimasto sempre coerente nella sua decisione contraria a tale trasferimento, l'onorevole Tempia Valenta per spiegare che egli aveva inteso aderire soltanto alla richiesta di ritorno alle Commissioni congiunte, senza che tale

ritorno dovesse necessariamente significare passaggio alla sede legislativa.

Dopo che il Presidente Giolitti dà conto dell'orientamento delineatosi in Commissione Industria, sempre più favorevole al trasferimento alla sede legislativa in quanto condizione ritenuta indispensabile per l'approvazione del disegno di legge anche in relazione alle prossime scadenze del calendario parlamentare, il deputato Cengarle dichiara che è giunto ormai il momento in cui ciascun gruppo si assuma le proprie responsabilità politiche di fronte ai lavoratori, licenziati e non, e agli elettori. Se il gruppo comunista e quello del PSIUP non vogliono questa legge lo dicano subito e chiaramente, senza nascondersi dietro evanescenti appigli di carattere procedurale.

La onorevole Fibbi Giulietta sostiene che il nuovo testo, improvvisamente presentato ieri dal Governo, è assai peggiore per i lavoratori dell'industria tessile rispetto al testo originario del disegno di legge: sono aumentati, e di molto, i fondi a favore degli industriali mentre risultano diminuiti i benefici per i lavoratori licenziati. Soprattutto uscirebbe indebolita, a suo avviso, la posizione contrattuale dei sindacati da un'accettazione del provvedimento, che, come contropartita alla indiscriminata libertà di licenziamento, assicurasse ai lavoratori soltanto un miserabile aumento del sussidio di disoccupazione. Pertanto il suo gruppo si riserva la piena libertà d'azione, ricollegandosi, per quanto riguarda il merito della soluzione del problema tessile, al documento unitario, a suo tempo accettato anche dalla CISL, nel quale le linee di sviluppo dell'industria tessile venivano collegate ad un maggiore coordinamento con la industria delle fibre sintetiche e con l'adozione del ciclo produttivo completo fino alle confezioni.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Tempia Valenta, per negare che il progresso tecnologico nell'industria sia in contrasto con un aumento dei posti di lavoro, come sta invece a dimostrare la storia dell'industria della lana; Borra, per lamentare che si sta perdendo tempo, mentre continuano i licenziamenti nell'industria tessile e per sottolineare che il disegno di legge in discussione serve anche a legalizzare e a condizionare all'intervento pubblico certe procedure di fatto che in sede di licenziamento si sono rilevate frequenti e non sempre positive per i lavoratori malgrado l'intervento dei sindacati; Ceravolo, il quale, protestato ancora una volta per la violazione della prassi della unanimità

per la richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede legislativa, sfida la maggioranza a discutere immediatamente soltanto la seconda parte del provvedimento, quella cioè che assicura limitati, ma a suo giudizio, aumentabili benefici ai lavoratori disoccupati, che, secondo la logica capitalistica del profitto, tendono oggi pericolosamente ad aumentare; Guerrini, per dichiararsi contrario a suddividere il provvedimento in due parti, in quanto le misure previste nel primo titolo assicurano il proficuo intervento del potere pubblico a difesa dei lavoratori e per la ristrutturazione globale del settore tessile, secondo la logica del Piano quinquennale di sviluppo.

Il deputato Bianchi Fortunato, correlatore del provvedimento per la parte sociale, ammette che sarebbe stato certamente meglio perfezionare in altra sede le leggi di aiuto ai licenziati dell'industria tessile ottenendo possibilmente anche il pensionamento anticipato: tuttavia i gruppi di estrema sinistra, opponendosi all'approvazione di questo provvedimento, fanno perdere immediatamente notevoli e concreti vantaggi ai lavoratori, condannandoli ingiustamente ad un avvenire oscuro.

Dopo una richiesta del deputato Mazzoni di sospendere la seduta, per permettere ai deputati di intervenire in aula nella discussione sui bilanci, l'onorevole Biaggi Nullo, correlatore del provvedimento per il titolo primo, pone in essere un ultimo tentativo per trovare il punto di accordo e per sollecitare la generale collaborazione, col Governo e con le opposizioni, a favore dei lavoratori.

La ristrutturazione dell'industria tessile è in atto, a suo dire, in Francia, in Gran Bretagna e perfino in Giappone, attraverso aiuti governativi diretti ad affrontare la sempre più agguerrita concorrenza delle produzioni dei paesi in via di sviluppo. Occorre perciò che questo provvedimento viva, operi e produca i suoi effetti, secondo una logica di intervento pubblico globale, che è propria della programmazione. Già un buon lavoro è stato fatto in sede di Comitato ristretto prima e poi di Commissioni congiunte in sede referente: questo lavoro non deve esser lasciato cadere: i lavoratori tessili delle sue valli, minacciati di licenziamento, gliel'hanno ancora ricordato nei giorni scorsi ed è pertanto per lui un problema di coscienza sostenere il provvedimento finché è possibile.

Il Ministro Andreotti, ripercorsa la tormentata storia del disegno di legge e i motivi che ne sono alla base, tutti riconducibili

alla modificazione di fondo intervenuta nella industria tessile per cui ad essa oggi occorrono più capitali che braccia, osserva come il Governo non pretende che la crisi tessile possa essere superata solo attraverso l'approvazione di questo disegno di legge: tuttavia esso costituisce un mezzo di intervento del potere pubblico nella vita economica assai nuovo e moderno, sia per salvare, rammodernare e ristrutturare la parte ancora vitale della stessa industria tessile, sia per alleviare la crisi generale delle zone colpite, per le quali sono previste alternative *in loco* sulla base di incoraggiamenti per la formazione di nuovi impianti industriali. Esorta quindi a procedere nell'esame, nella discussione e quindi nella approvazione del disegno di legge; è certamente un diritto dell'opposizione tornare alla sede referente attraverso l'istituto regolamentare della rimessione in aula, tuttavia l'esercizio di questo diritto significherebbe affossare il provvedimento per questa legislatura ed impedire che ai lavoratori, comunque licenziati, giunga quel sollievo economico che essi si aspettano.

Il deputato Sulotto presenta a questo punto la domanda di remissione in aula del disegno di legge n. 2601 corredata dal prescritto numero di firme: motiva tale richiesta con la impossibilità di valutare adeguatamente il complesso degli emendamenti presentati dal Governo, che, sulla base di un primo e rapido esame, si rivelano tuttavia, a suo giudizio, insufficienti e peggiorativi.

Il Presidente, preso atto di tale richiesta, dichiara chiusa la seduta a Commissioni riunite in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Intervengono il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Salizzoni; il Sottosegretario per il commercio con l'estero, Graziosi ed il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (4791);

SCALIA ed altri: « Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (4474).

La Commissione prosegue la discussione del disegno e della proposta di legge e, dopo interventi dei deputati Berloff, Scotoni e Lizzadri, i quali richiamano l'attenzione sulla situazione del personale a contratto atipico in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che ha superato il 65° anno di età, approva gli articoli del disegno di legge con un emendamento all'articolo 5 presentato dal relatore Cavallari e accolto dal Sottosegretario Salizzoni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Presidente dichiara assorbita la proposta di legge n. 4474.

PROPOSTA DI LEGGE:

STORTI BRUNO ed altri: « Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero » (4554).

Dopo la relazione favorevole del deputato Zucalli ed interventi dei deputati Lizzadri e Nannuzzi e del Sottosegretario Graziosi, il quale sottolinea l'importanza del provvedimento ai fini della organizzazione del Ministero del commercio estero, la Commissione approva gli articoli della proposta di legge con emendamenti proposti dal Sottosegretario Graziosi.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali e interregionali » (*Approvato dal Senato*) (4412).

Il relatore Pitzalis illustra ampiamente il disegno di legge, che, con la istituzione degli uffici regionali e interregionali, prevede il decentramento di funzioni dell'amministrazione centrale.

Intervengono nella discussione i deputati Mitterdorfer, il quale lamenta la non conformità del disegno di legge allo statuto della regione Trentino-Alto Adige e propone che vengano fatte espressamente salve le competenze delle province di Trento e Bolzano; Nannuzzi, il quale propone il rinvio della discussione del disegno di legge, in attesa del parere della VIII Commissione, anche per consentire che

vengano studiate le modifiche necessarie a rendere il provvedimento più conforme ai principi di decentramento democratico; Bozzi, il quale sottolinea la insufficienza e parzialità del decentramento previsto dal disegno di legge, che, anche a suo avviso, viola le competenze attribuite dallo statuto alla regione Trentino-Alto Adige; Berloff, il quale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, che ritiene avrebbe, però, dovuto far salve le competenze della regione Trentino-Alto Adige e a tal fine presenta un ordine del giorno con cui si impegna il Governo, in sede di emanazione delle norme di attuazione, a richiamare le attribuzioni delle province di Trento e Bolzano; Bressani, il quale concorda con il deputato Berloff; Scotoni, il quale ritiene insufficiente l'approvazione di un ordine del giorno ed auspica una modifica del disegno di legge.

Il Sottosegretario Maria Badaloni contesta i rilievi mossi al disegno di legge, che realizza un indispensabile e razionale decentramento di funzioni; dichiara, infine, che il Ministro della pubblica istruzione è pronto ad emanare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, per quanto concerne la sua competenza.

Il Presidente, quindi, dichiarata chiusa la discussione generale, rinvia la discussione degli articoli ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 12,15. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAVALLARI NERINO ed altri: « Modifiche alle tabelle A e B della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernenti la carriera esecutiva dei ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (4576).

Su proposta del relatore, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA: « Nuova classificazione professionale ed economica degli operai di ruolo della direzione generale delle antichità e belle arti » (2352).

Il relatore Darida presenta un nuovo testo della proposta di legge.

La Commissione, quindi, all'unanimità, delibera di chiedere l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

NANNUZZI: « Norme integrative alla legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato » (4299).

Su proposta del relatore, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Al termine della seduta il Presidente comunica che il Ministro Bertinelli gli ha fatto pervenire la proposta che la Commissione richieda alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge n. 2459-1426 B, concernente: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti e della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, relativa al Consiglio di Stato ».

Il deputato Luzzatto ritiene che sia più opportuno procedere ad un primo esame in sede referente per predisporre alcune modifiche che si rendono, a suo avviso, indispensabili, in quanto il testo trasmesso dal Senato differisce completamente da quello approvato dalla Camera. A tal fine, chiede che la Commissione proceda al più presto all'esame, poiché la proposta di legge riguarda materia di rilevante importanza per l'ordinamento dello Stato e non può, pertanto, lasciarsi decadere.

Il deputato Nannuzzi concorda con il deputato Luzzatto.

Il deputato Bressani ritiene che l'assegnazione della proposta in sede legislativa non implica che la proposta di legge non possa essere modificata ove la Commissione lo riterrà opportuno.

Il Presidente, quindi, comunica che iscriverà la proposta di legge n. 2459-1426-B allo ordine del giorno della Commissione di martedì 5 marzo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 9,40. —
Presidenza del Presidente SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (4902);

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (*Parere alla VI Commissione*) (4287).

Udita la relazione, su proposta del relatore Gagliardi e dopo interventi dei deputati Alatri e Borsari, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere:

« La Commissione esprime, nell'attuale momento, parere favorevole alla proposta di legge n. 4902, essendo già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, anche se rileva che alle difficoltà in cui versa il piccolo esercizio cinematografico più adeguatamente poteva essere ovviato mediante le misure previste nelle proposte di legge presentate alla Camera nn. 4287 e 4407 ».

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi » (*Urgenza*) (*Parere alla VI Commissione*) (4866).

Su proposta del deputato Gagliardi, che riferisce in sostituzione del Relatore Galluzzi Vittorio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Istituzione della provincia di Oristano » (*Urgenza*) (1010).

Il Presidente Sullo ricorde le precedenti discussioni che si sono concluse con la nomina di un Comitato ristretto e rilevato che nel frattempo è stata approvata in sede legislativa la proposta di legge istitutiva della provincia di Pordenone, propone di richiedere anche per questa proposta di legge il trasferimento in sede legislativa, non essendovi valide ragioni per operare una discriminazione. Infatti, anche nel caso in esame si tratta di proposta proveniente da un Consiglio regionale e si riferisce ad una regione a statuto speciale. Sulla proposta si è inoltre già espressa favorevolmente la Commissione affari costituzionali.

In relazione al parere espresso dalla Commissione giustizia osserva poi che si rende necessaria la rielaborazione del testo che potrebbe essere affidata al relatore.

Si associano alle considerazioni del Presidente i deputati Pirastu, Cocco Maria, Grepì ed il relatore Di Giannantonio.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di predisporre, in relazione al parere della Commissione affari costituzionali ed alle osservazioni della Commissione giustizia, un nuovo testo e delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il Sottosegretario Gaspari si riserva di far conoscere il parere del Governo sulla richiesta di trasferimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* SULLO — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo, Corona e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

INGRAO ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e delle province (3164);

BISAGLIA ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province » (4880).

Il Sottosegretario Gaspari illustra la posizione del Governo contraria all'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 e dell'intero articolo 3.

Il deputato Borsari manifesta la sua insoddisfazione per le dichiarazioni del rappresentante del Governo in quanto contrastano una esigenza reale e sentita.

Poiché nell'attuale momento, se non si vuole insabbiare il provvedimento, non resta che prendere atto della situazione, si limita a suggerire un emendamento al terzo comma dell'articolo 2 per elevare al 65 per cento la misura dell'indennità agli assessori.

Successivamente, dopo breve replica del relatore Mattarelli e del Sottosegretario Gaspari, la Commissione approva l'articolo 2 nel seguente testo:

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'arti-

colo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1 ».

Non è approvato l'articolo 3.

Sono infine ritirati dal proponente, dopo interventi del Presidente Sullo e del Sottosegretario Gaspari, gli emendamenti aggiuntivi presentati dal deputato La Bella.

Il testo unificato delle proposte di legge Bisaglia ed altri ed Ingrao ed altri è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (186);

FODERARO: « Adeguamenti economici per il clero » (4358).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3 del nuovo testo del Governo. Dopo brevi dichiarazioni di voto dei deputati Jacazzi e Raia contrari e Miotti Carli Amalia, Gagliardi e Greppi favorevoli, l'articolo 3 è approvato nel seguente testo:

ART. 3.

« All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio ».

Il testo unificato delle proposte di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARNAUD ed altri: « Revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali » (4177).

La Commissione prende atto del seguente nuovo testo proposto dal relatore rinviandone la discussione ad altra seduta:

ART. 1.

Il Sindaco, il Presidente della provincia ed i componenti della Giunta comunale e di quella provinciale sono responsabili nei confronti dei rispettivi consigli, sia singolarmente per l'attività di competenza, sia solidalmente per il complesso delle funzioni esecutive dell'Amministrazione locale.

ART. 2.

L'istituto della revoca, previsto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, è applicabile, con le innovazioni di cui alla presente legge, oltre che al Sindaco, anche agli assessori comunali e provinciali, sia effettivi che supplenti, ed al presidente dell'amministrazione provinciale, quando ricorrano gravi motivi.

ART. 3.

Il Sindaco, il presidente della provincia e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio in seguito a proposta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dall'Autorità di controllo, da discutersi dal consiglio comunale o provinciale non prima di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

Per la validità della deliberazione occorrerà il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri stessi.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica: in difetto di ciò la proposta decade.

Alle votazioni possono prendere parte gli interessati.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, sono abrogati.

ART. 4.

La proposta di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere motivata in riferimento all'attività dell'amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO e VILLA: « Onoranze al " Presidente della Vittoria", Vittorio Emanuele Orlando, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della vittoria italiana nella guerra 1915-1918 » (*Urgenza*) (4210).

La Commissione su proposta del relatore Greppi e dopo le dichiarazioni del deputato Alatri (che si esprime a favore del provvedimento e del Sottosegretario Gaspari (che si rimette alle decisioni della Commissione), approva nel seguente nuovo testo gli articoli della proposta di legge:

ART. 1.

È istituito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica un Comitato nazionale per la celebrazione di Vittorio Emanuele Orlando nel cinquantenario della vittoria italiana nella guerra 1915-1918, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri della difesa e della pubblica istruzione.

ART. 2.

Il Presidente e i membri del Comitato, che non potranno essere in numero superiore a nove, saranno nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato ha sede in Roma.

ART. 3.

Per l'attuazione del programma celebrativo è autorizzata la spesa di lire 20 milioni, che verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1968.

ART. 4.

All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La proposta di legge è infine votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

FERRARI AGGRADI ed altri: « Disposizioni sugli enti pubblici che svolgono attività commerciali » (4707).

La Commissione, su proposta del Presidente d'intesa con il relatore, nel presupposto della particolare rilevanza che nel caso specifico può assumere il parere della Commissione Giustizia, dà mandato di sollecitarne la espressione anche se sono scaduti i termini regolamentari.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BARTOLOMEI ed altri: « Modifiche alle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del visus dei ciechi civili » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4781).

Riferisce favorevolmente in sostituzione del relatore, il deputato Cattaneo Petrini Giannina suggerendo peraltro alcune modifiche che valgano a migliorare il provvedimento e a fugare dubbi di interpretazione.

Su proposta del Presidente è dato quindi mandato al deputato Cattaneo Petrini Giannina, che è nominato correlatore, di predisporre un nuovo testo.

Il Sottosegretario Gaspari esprime il suo assenso.

PROPOSTA E DISEGNO DI LEGGE:

RICCIO ed altri: « Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante » (*Urgenza*) (524);

« Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » (4796).

Il relatore Gagliardi riferisce favorevolmente sul provvedimento osservando che per la prima volta si pone mano ad una organica disciplina del settore, finora sempre vissuto ai margini dell'attenzione dei pubblici poteri.

Si tratta di un settore dello spettacolo di contenuto e tradizione schiettamente e largamente popolare che se non adeguatamente sostenuto tende ad estinguersi.

Nella sua impostazione generale il provvedimento ricalca l'impostazione degli analoghi provvedimenti a favore dello spettacolo.

Vi sono previste varie agevolazioni, anche se non vi vede accolta quella delle riduzioni ferroviarie.

Poiché il disegno di legge presenta sufficiente organicità e prevede interventi ben modulati, ne raccomanda l'approvazione, pur riservandosi qualche osservazione in sede di esame dei singoli articoli.

Il deputato Alatri dichiara che la sua parte è in linea di massima favorevole ad un intervento legislativo nel settore, tanto è vero che al Senato è stata presentata apposita proposta di legge.

Rileva che due sono gli obiettivi che il disegno di legge si propone: mettere ordine nel settore; fornire concreti aiuti per alleviare la crisi in atto. A suo parere la prima esigenza trova nella normativa predisposta dal Governo una tale ampiezza che prevale di gran lunga sulla seconda, che invece maggiormente preoccupa la categoria. Modeste invero sono le agevolazioni e di scarsa entità i fondi a disposizione.

Analizzando alcuni articoli del disegno di legge osserva che è riscontrabile nella sistematica un criterio accentratore e burocratico che non può trovarlo consenziente.

Riservandosi di approfondire i singoli punti in sede di esame degli articoli preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti.

Il deputato Miotti Carli Amalia sottolinea la positività del provvedimento pur nella modestia dei contributi. Con tale disegno di legge lo Stato si dimostra sensibile ad un tipo di spettacolo che per la sua larga popolarità risponde ad una esigenza sociale.

Il deputato Greppi dichiara la propria adesione ad un provvedimento che non solo soddisfa le esigenze fondamentali della categoria interessata, ma favorendo un genere di spettacolo che lo richiama agli anni verdi risponde ad intimi voti finora inappagati.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina esprime la propria soddisfazione per questa legge che contribuirà a assicurare un settore finora trascurato i cui protagonisti operano con coraggio e con seria preparazione professionale.

Anche per deputato Bisantis il disegno di legge merita l'approvazione poiché è rivolto ad aiutare e ad incrementare una attività di largo contenuto popolare.

Dopo aver sottolineato il serio impegno professionale della categoria, specie nel settore ginnico-sportivo, in cui il rischio professionale è assai elevato, si chiede se è prevista per gli interessati l'assicurazione specifica sugli infortuni sul lavoro.

Interviene quindi il deputato Mattarelli, relatore per la proposta di legge n. 524, il quale rileva che la proposta di iniziativa

del deputato Riccio raccoglieva l'aspirazione della categoria, si dichiara soddisfatto che il Governo le abbia recepite quasi *in toto* nel disegno di legge, anzi integrandole con la parte relativa ai contributi.

Il relatore Gagliardi, replicando brevemente constata la sostanziale adesione manifestata da tutti i Gruppi. Ciò permetterà un più rapido esame degli articoli, senza escludere un perfezionamento del testo.

Il ministro Corona ringrazia la Commissione per l'accoglienza favorevole al provvedimento predisposto dal suo Ministero. Con questo disegno di legge s'intende dare una disciplina organica al settore e concedere allo stesso delle agevolazioni che varranno a consolidarne le strutture.

Come hanno sottolineato gli onorevoli Miotti Carli Amalia e Cattaneo Petrini Giannina s'intende anche dare un riconoscimento per la funzione sociale a cui adempie il settore.

Si associa all'augurio che in futuro possano essere sancite disposizioni più favorevoli per un ulteriore potenziamento.

Replicando al deputato Alatri osserva che il provvedimento si ispira ad un criterio che non è di accentramento burocratico, ma di sicurezza dello spettacolo.

Per quanto concerne il fondo di cui all'articolo 19, accoglie la proposta del relatore di destinare l'erogazione, in via sussidiaria, anche per altri interventi a carattere assistenziale.

Su proposta del deputato Viviani Luciana sulla quale intervengono i deputati Gagliardi, Di Giannantonio, Alatri, il presidente Sullo, e il ministro Corona, la Commissione delibera, infine, di rinviare l'esame degli articoli alla seduta di giovedì 29 febbraio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Reale, ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

AMATUCCI e PENNACCHINI: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte di appello » (4181).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge e, dopo interventi

dei deputati Amatucci, Pennacchini, Martuscelli, Mannironi, Breganze, del Ministro Reale e del Sottosegretario Agrimi, persistendo una diversità di valutazione in merito all'onere effettivo della proposta di legge, il Presidente decide di chiedere un ulteriore parere alla Commissione bilancio e, pertanto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori POËT ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge. Dopo una puntualizzazione della situazione fatta dal relatore Cavallaro Francesco in merito ai vari emendamenti presentati, la Commissione procede all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato con una modifica al n. 2 dello stesso articolo che risulta, pertanto, così formulato:

« 2) - Aver compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni, salva, per i combattenti e per le categorie ad essi assimilate per legge, la elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi ».

L'articolo 2, relativo ai concorsi per trasferimento, è approvato nel testo della proposta di legge.

L'articolo 3 concernente i titoli per il trasferimento viene approvato nei singoli punti con alcune modificazioni.

La lettera *d*) è sostituita dalla seguente: « *d*) l'esercizio, per almeno un triennio, della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive, in ragione di un punto ».

Alle lettere *e*), *f*), *g*) il massimo dei tre punti previsti è ridotto a due.

Analogamente i tre punti previsti nella lettera *n*) sono ridotti a due ed è aggiunto il seguente inciso: « tale limite è ridotto ad un punto per colui che ha già usufruito di aumento di punteggio agli effetti della applicazione delle lettere *f*), *g*) ed *h*) ».

La lettera *o*) viene modificata nel seguente modo: « *o*) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a tre punti ».

Infine viene aggiunta una lettera *p*) così formulata: « *p*) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guer-

ra, feriti in guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad un punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di due punti ».

La Commissione, quindi, esamina un comma aggiuntivo proposto dal deputato Mitterdorfer in merito alla obbligatorietà della conoscenza della seconda lingua nelle province ove vige il bilinguismo.

Il Presidente, data l'importanza dell'argomento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 17,20. —
Presidenza del Presidente BREGANZE.

PROPOSTA DI LEGGE (*Parere alla VI Commissione*):

Senatore TRABUCCHI: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4558).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Breganze e dopo interventi dei deputati Sforza e Bosisio esprime parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

BREGANZE ed altri: « Divieto di sosta degli autoveicoli e motoveicoli in prossimità degli ingressi destinati al pubblico degli Istituti di credito » (*Parere alla IX Commissione*) (4748).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Mannironi e dopo interventi dei deputati Sforza, Breganze, Bosisio e Di Nardo, esprime parere favorevole al principio ispiratore della proposta stessa. Richiama, però, l'attenzione della Commissione di merito sia sulla opportunità di valutare attentamente l'ampiezza e la profondità dell'area stradale assoggettabile a vincolo in rapporto alla diversa natura, ampiezza e caratteristiche di ogni singolo spazio pubblico, come anche sulla individuazione dell'autorità cui compete, nel sistema del codice della strada, di accordare le deroghe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (4385-B) (*Parere alla XIII Commissione*) (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Bosisio e dopo interventi dei deputati Breganze, Sforza, Mannironi, esprime parere favorevole sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento pur rilevando che la opportuna introduzione del termine di 180 giorni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, risulta essere improduttiva di sicuri effetti giuridici non risultando dal testo del provvedimento alcuna correlativa decadenza o sanzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente GALLI*. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto.

PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (4287);

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

(*Parere alla VI Commissione*).

In assenza del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

LORETI ed altri: « Norme integrative alla legge 15 giugno 1965, n. 703, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze » (*Parere alla I Commissione*) (3953).

Su richiesta del proponente deputato Loreti, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 » (*Parere alla XI Commissione*) (4907).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, che non risulta ancora stampato e distribuito.

PROPOSTA DI LEGGE:

MITTERDORFER: « Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 » (*Parere alla VIII Commissione*) (3734).

La Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge, poiché non risulta ancora trasmesso dalla competente Commissione di merito il nuovo testo del provvedimento preannunciato dal proponente deputato Mitterdorfer.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI e BRESSANI: « Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per la scuola elementare con lingua di insegnamento sloveno di Trieste e di Gorizia » (*Parere alla VIII Commissione*) (4818).

In assenza del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROSATI ed altri: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti e della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, relativa al Consiglio di Stato » (*Testo unificato modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2459-1426-B).

Dopo illustrazione del relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario sulle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato e in particolare sulla nuova formulazione dell'articolo 3 che non determina la misura dell'onere implicato e richiama a copertura del medesimo una riduzione del fondo globale 1968, ove per altro non risulta iscritto alcun accantonamento per lo specifico titolo di spesa oggetto della iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze in dipendenza del terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 » (*Parere alla Commissione Speciale*) (4773).

Il Sottosegretario Gatto illustra alla Commissione un emendamento proposto dal Governo all'articolo 1 del disegno di legge, inteso ad aumentare l'autorizzazione di spesa ivi prevista da 5.800 a 7.800 milioni, con uno stanziamento di 2 miliardi a carico dell'anno finanziario 1969; assicura che tale ulteriore onere potrà certamente essere fronteggiato con il naturale incremento delle entrate tributarie e conclude sollecitando la Commissione a manifestare consenso con la modifica testé proposta.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Barbi e Maschiella, nonché il Presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento governativo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Vittorino Colombo; per il tesoro, Agrimi.

DE MEO ed altri: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, 1462) recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (4506).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il relatore Napolitano Francesco, sciogliendo la riserva espressa nella precedente seduta, informa la Commissione che il trapasso alle aziende industriali non è innovativo, ma richiama il disposto dell'articolo 6 della legge del 1962, n. 264.

Il deputato Soliano esprime riserve sul beneficio concesso ai proprietari per terreni retrocessi in caso di loro valorizzazione. Il deputato De Meo chiarisce la situazione di fatto emergente da espropri annullati dal Consiglio di Stato e da espropri in eccedenza effettuati dai Consorzi.

La Commissione apporta quindi talune modifiche formali all'articolo unico del provvedimento intese a sostituire al primo comma le

parole « della riduzione alla somma fissa di lire 200 » con le parole « delle tasse fisse » e sostituisce l'errata indicazione della legge « 1958 » con quella esatta « 1598 ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi; per il tesoro, Braccisi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Modifica all'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna » (*Urgenza*) (4291).

Su proposta del Relatore Bassi, cui si associa il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BEMPORAD e CARIGLIA: « Restituzione dell'IGE all'esportazione dei fiori e piante ornamentali » (*Urgenza*) (2593).

Su proposta del Relatore Bima, cui si associa il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI ed altri: « Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (4742).

Su proposta del Relatore Napolitano Francesco, cui si associa il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

TURNATURI ed altri: « Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato » (764).

LORETI ed altri: « Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria » (4110).

Su proposta del Relatore Loreti e dopo interventi dei deputati Matarrese e Raffaelli la Commissione rinvia a domani l'esame dei provvedimenti al fine di consentire al Governo di chiarire alla Commissione i motivi che hanno indotto il Governo stesso, in sede di Assemblea, ad opporsi al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 17,45. — *Prsidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi, e per il tesoro, Braccesi.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (4287);

ALATRI: « Provvedimenti in favore del piccolo esercizio cinematografico » (4407).

In mancanza del prescritto parere della Commissione Bilancio la Commissione rinvia alla seduta di venerdì, 1° marzo, l'esame delle proposte di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERUTI CARLO ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (3252).

Su proposta del Relatore Loreti la Commissione approva l'articolo 1 della proposta di legge, sopprime l'articolo 2 e modifica l'articolo 3 sostituendolo con il seguente:

« I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore SCHIETROMA: « Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore Loreti illustra la proposta di legge e ne raccomanda l'approvazione. Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi si dichiara favorevole al provvedimento.

La proposta di legge, che consta di articolo unico, è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiariae a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi » (4811).

Il Relatore Bima richiama la relazione già svolta. Il deputato Raffaelli ribadisce i motivi che inducono la sua parte a preannunciare un emendamento al disegno di legge inteso a riservare il 25 per cento dei mutui all'edilizia economica e popolare. I deputati Botta e Napolitano Francesco propongono di includere fra gli enti autorizzati anche l'istituto di credito edilizio.

I deputati Vizzini e Scricciolo preannunciano un emendamento inteso a riservare il 25 per cento del credito all'edilizia economica e popolare.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi, pur dichiarandosi contrario al merito degli emendamenti preannunciati, si rimette, per i medesimi, alla Commissione.

La Commissione approva quindi, al comma unico dell'articolo unico, gli emendamenti Botta-Napolitano e Vizzini-Raffaelli-Scricciolo cosicché l'articolo unico risulta del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

« Le disposizioni dell'articolo 4, comma decimo, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purché, per ciascun anno, gli istituti stessi investano almeno il 25 per cento a favore dell'edilizia economica e popolare, avente le caratteristiche previste dalle leggi vigenti, con o senza contributo statale, di enti pubblici cooperative o singoli cittadini ».

Il provvedimento che consta di articolo unico è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, e agli articoli 4 e 6 della legge 5 luglio 1966, numero 574 » (3923).

Il Presidente Ermini ricorda, in via preliminare, che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Dopo interventi del relatore Rampa, il quale si rimette alla relazione svolta in sede referente, nonché del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione approva in un nuovo testo la proposta di legge che risulta formulata in un articolo unico (proposto dal relatore), inteso a stabilire che il terzo dei posti di ruolo normale che si rende annualmente vacante nella scuola elementare del comune capoluogo di Trieste, è assegnato agli insegnanti del ruolo soprannumerario ai fini della immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, in deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modifiche dalla legge 29 giugno 1951, n. 550.

Al termine della seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato nel nuovo testo e con il nuovo titolo: « Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari ».

PROPOSTA DI LEGGE:

LETTIERI E FINOCCHIARO: « Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica compresi negli elenchi speciali » (4459).

In via preliminare, il Presidente Ermini ricorda che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Dopo intervento del relatore Racchetti, il quale si rifà alla relazione già svolta in sede referente, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Approvato senza modificazioni l'articolo 1 e soppresso l'articolo 2, su proposta del relatore, risulta successivamente approvato l'articolo 3, in accoglimento di un emendamento proposto dal Presidente Ermini, inteso a stabilire che i trasferimenti degli iscritti ai corsi speciali debbono essere giustificati da gravi e comprovati motivi.

Risulta, quindi, soppresso l'articolo 4, in accoglimento di un emendamento proposto dal relatore, mentre risulta approvato l'articolo 5, in un nuovo testo, proposto dal relatore, inteso a stabilire che gli insegnanti di educazione fisica iscritti ai corsi speciali, che abbiano ottenuto la supplenza per l'intero anno scolastico, debbono essere considerati a tutti gli effetti supplenti annuali, sempre che la nomina sia riferibile a posti di insegnamento di almeno un corso completo oppure comporti un orario di almeno nove ore settimanali, nonché inteso a stabilire che i citati insegnanti perdono i benefici connessi al conferimento della supplenza annuale se non frequentano regolarmente le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie.

Risulta, altresì approvato l'articolo 6 senza modificazioni, nonché risulta accolto un emendamento aggiuntivo, proposto dal Governo, inteso ad aggiungere all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, un comma, con il quale si stabilisce che nelle graduatorie provinciali possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, già inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio, frequentavano i normali corsi di studio presso gli Istituti superiori di educazione fisica (non consentono con l'emendamento citato i deputati: Finocchiaro e Lettieri, mentre vi consentono i deputati: Caiazza e Valitutti, nonché il relatore Racchetti).

Fatta salva la consueta riserva di coordinamento, al termine della seduta, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Eikan e Romita.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori GENCO, LOMBARDI e FERRARI FRANCESCO: « Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti professionali » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4726) (*Parere della V Commissione*);

SCIONTI ed altri: « Ordinamento degli istituti di istruzione e di formazione tecnica e professionale (1961) » (*Parere della I, V, VI, IX e XII Commissione*);

FINOCCHIARO ed altri: « Ordinamento degli istituti professionali di Stato » (4055) (*Parere della V Commissione*);

BUZZI ed altri: « Stabilizzazione del personale insegnante degli istituti professionali » (2231) (*Parere della V Commissione*);

Senatori MONETI ed altri: « Norme per il passaggio nei ruoli degli istituti tecnici femminili e degli istituti professionali degli insegnanti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2562).

In via preliminare il Presidente Ermini fa presente l'esigenza di procedere rapidamente all'esame delle proposte di legge che figurano all'ordine del giorno della Commissione visto l'approssimarsi del termine della legislatura.

Mentre il deputato Dall'Armellina propone di passare al successivo punto dell'ordine del giorno, al fine di esaminare la proposta di legge n. 4724 e gli altri provvedimenti ad essa connessi, sui quali risulta esser stato raggiunto un accordo di massima in seno al Comitato ristretto a suo tempo nominato, il Sottosegretario Romita fa presente l'opportunità di esaminare contestualmente i due gruppi di provvedimenti che fanno capo, rispettivamente, alla proposta di legge n. 4726 e alla proposta di legge 4724, tenendo presente l'esigenza di non disattendere il problema connesso all'istruzione professionale.

Il deputato Finocchiaro propone formalmente di richiedere il trasferimento in sede legislativa sia della proposta di legge n. 4726 sia della proposta di legge n. 4724, senza tuttavia condividere la tesi di condizionare la proposta di legge n. 4726 alla proposta di legge n. 4724.

Consente con il deputato Finocchiaro, il deputato Valitutti, mentre il deputato Seroni, dopo aver contestato l'esistenza di una connessione tra le proposte di legge nn. 4726 e 4724 (sicché l'un provvedimento non deve pregiudicare l'altro), dichiara di non poter

consentire, allo stato, sulla proposta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 4726, perché gli emendamenti che sono stati predisposti e che sono stati esaminati dal Comitato ristretto, consentono soltanto una parziale sistemazione della materia che, invece, abbisogna, a suo avviso, di una più ampia discussione.

Il relatore Franceschini, illustrati i risultati dei lavori del Comitato ristretto, fa presente l'urgenza di non disattendere l'attesa delle categorie interessate e di rendere valido l'istituto dell'Istituto professionale, quindi, dopo aver brevemente accennato ai principali emendamenti proposti alla proposta di legge n. 4726, consente con la richiesta di trasferimento in sede legislativa della stessa.

Il deputato Sanna, senza entrare nel merito del provvedimento, fa presente che, mentre è stato raggiunto un accordo di massima unanime in seno al Comitato ristretto nominato per l'esame della proposta di legge numero 4724, non altrettanto può dirsi in ordine alla proposta di legge n. 4726, in merito alla quale, il Comitato ristretto, investito dell'esame, pur avendo fatto ogni sforzo possibile, non è riuscito, tuttavia, a risolvere le principali questioni nodali, che, pertanto, sono rimaste temporaneamente accantonate. Ravvisando, quindi, l'esigenza di un ulteriore approfondimento della materia prima di passare all'esame del provvedimento in sede legislativa, propone di passare al successivo punto dell'ordine del giorno, esaminando la proposta di legge n. 4724.

Il deputato Rampa, consentendo con l'opinione espressa dal Sottosegretario Romita, propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 4726 e 4724, e, in via subordinata, di apportare alla proposta di legge n. 4726 un emendamento che consenta di bloccare temporaneamente il trasferimento massiccio che avverrebbe, in conformità alla legge 25 luglio 1966, n. 603, dei professori degli istituti professionali nella scuola media, e quindi di iniziare *tout court* l'esame della proposta di legge citata.

Il Sottosegretario Romita, concordando con il relatore, fa rilevare che quando il Governo sottolinea la necessità di discutere contestualmente le proposte di legge cui si fa cenno, intende esclusivamente invitare la Commissione a predisporre provvedimenti intesi ad eliminare il clima di frustrazione esistente nel settore dell'istruzione professionale. Il Governo, quindi, aderendo alla proposta formulata dal deputato Finocchiaro di richiedere la sede legislativa della proposta di

legge n. 4726, preannuncia di essere aperto a qualsiasi discussione e di essere, con ciò, contrario a passare al successivo punto dell'ordine del giorno.

Dopo ulteriori interventi dei deputati: Seroni, il quale, pur riconoscendo la necessità di legiferare in questo settore, ravvisa l'opportunità di assumere impegni precisi in ordine a determinate posizioni e, quindi, insiste sulla opportunità di passare al successivo punto dell'ordine del giorno; Scionti, il quale non esclude *a priori* la disponibilità del suo gruppo sulla richiesta del trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 4726, a certe condizioni; Moro Dino, il quale ribadisce la proposta formulata dal suo gruppo di richiedere la sede legislativa del provvedimento; Finocchiaro, il quale insiste sull'opportunità, allo stato, di passare al successivo punto dell'ordine del giorno; Valitutti, il quale concorda con il deputato Finocchiaro; Rampa, il quale propone di ricercare possibili condizioni di intesa per consentire una eventuale convergenza sulla proposta di richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta n. 4726; Giugni Lattari Jole, la quale fa presente che, non essendo stato raggiunto un accordo in seno al Comitato ristretto, si riserva il diritto di presentare tutti gli emendamenti che riterrà opportuni agli articoli 3, 5, 7 e 12 della proposta di legge n. 4726, non consentendo al contempo con la proposta di trasferimento in sede legislativa del citato provvedimento; su proposta del relatore Franceschini, e con il consenso del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di sospendere brevemente l'esame della proposta di legge n. 4726 e dei provvedimenti con la stessa concorrenti, al fine di poter trovare una eventuale soluzione della questione in esame.

La seduta sospesa alle 12,10 riprende alle 12,45.

Il relatore Franceschini, riassunti i termini del dibattito, in considerazione del disaccordo emerso in ordine soprattutto ad un emendamento da lui stesso proposto all'articolo 1 della proposta di legge n. 4726, pur riconoscendone le ragioni di validità e tuttora condividendole, al fine di facilitare l'approvazione del provvedimento, propone alla Commissione il disabbinamento della proposta di legge n. 4055 e il trasferimento in sede legislativa della stessa unitamente alla proposta di legge n. 4726.

Consentono con il relatore i deputati: Finocchiaro (il quale tuttavia anticipa la più ampia libertà del suo gruppo per consentire l'ap-

provazione di un provvedimento che garantisca una effettiva validità di contenuti), Valitutti e Rampa. Il deputato Seroni, da parte sua, propone: o il disabbinamento di tutti i provvedimenti concorrenti con la proposta di legge n. 4726, o di richiedere il trasferimento in sede legislativa di tutte le proposte di legge all'ordine del giorno sulla materia, oppure il trasferimento in sede legislativa della sola proposta di legge n. 4726. Il deputato Sanna, esprimendo vive perplessità sulla proposta formulata dal relatore è, invece dell'opinione che la materia andrebbe ulteriormente rimeditata dal Comitato ristretto.

La Commissione, infine, dopo aver deliberato in ordine al disabbinamento di tutti i provvedimenti connessi alla proposta di legge n. 4726, a maggioranza e con l'assenso del Governo delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 4726 (il deputato Sanna preannuncia, infatti, il voto contrario della sua parte), quindi, non accoglie la proposta di trasferire in sede legislativa la proposta di legge n. 4055.

PROPOSTA DI LEGGE:

GIUGNI LATTARI JOLE: « Corsi abilitanti per il personale insegnante ed insegnante tecnico-pratico degli istituti professionali di Stato » (*Urgenza*) (4049).

Il relatore Franceschini illustra favorevolmente la proposta di legge, intesa ad istituire corsi abilitanti per gli insegnanti anziani presso gli istituti professionali e, quindi, ne propone il trasferimento in sede legislativa.

Dopo interventi dei deputati: Scionti il quale, non opponendosi alla proposta del relatore, fa presente l'opportunità che il provvedimento in esame possa essere preso in considerazione in sede di discussione dell'articolo 7 della proposta di legge n. 4726; del Sottosegretario Romita, il quale, non consentendo con la proposta del relatore, fa presente l'opportunità di non adottare soluzioni a carattere limitato e, quindi, di tener conto del provvedimento in sede di esame della proposta di legge n. 4726; nonché del deputato Giugni Lattari Jole, la quale ravvisa nel non accoglimento della proposta del relatore, l'intenzione di non avviare a soluzione uno dei tanti problemi che permangono insoluti nel settore dell'istruzione professionale, scartando *a priori* utili emendamenti alla proposta di legge numero 4726, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4724);

ROMANATO ed altri: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (3679);

ROMANATO ed altri: « Immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati » (3865).

Dopo intervento del deputato Finocchiaro, il quale, nella sua qualità di presidente del Comitato ristretto, cui è stato demandato l'esame preliminare della proposta di legge n. 4724 e degli altri provvedimenti con la stessa concorrenti, illustra i risultati cui è pervenuto il Comitato stesso, su sua proposta, e con l'assenso del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 4724, 3679 e 3865.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo interventi dei deputati Scionti, il quale ribadisce l'opportunità di insistere sulla richiesta di esaminare congiuntamente alla I Commissione affari costituzionali il disegno di legge n. 4412 (concernente norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali o interregionali); e Franceschini, il quale sollecita l'esame della proposta di legge n. 4096 (relativa alle disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico), il Presidente Ermini dà lettura della seguente lettera inviatagli dal Presidente della Camera:

« Onorevole Presidente,

leggo nel *Bollettino delle Commissioni* del 23 febbraio n. 711 che l'onorevole Codignola avrebbe elevato formale protesta per il mancato accoglimento da parte della Presidenza della Camera della sede legislativa per la proposta n. 4441 « senza alcuna motivazione », ed ancorché « unanimemente richiesta ».

Le sono grato per avere rettamente anticipato la sola ragione della non avvenuta concessione del mutamento di sede e cioè l'atteggiamento del Governo, il quale aveva già depositato in data 23 febbraio la domanda di rimessione all'Assemblea nell'ipotesi che la

richiesta della Commissione fosse stata accolta.

Non mi soffermo sul merito della posizione del Governo che non mi riguarda. Circa la procedura e la pretesa menomazione dell'iniziativa legislativa dei parlamentari, non vedo cosa l'iniziativa — che è del tutto libera — abbia a che fare con l'assegnazione di un provvedimento in sede legislativa, che gli articoli 72 della Costituzione e 40 del Regolamento stabiliscono essere in facoltà della Camera di concedere, su proposta del Presidente, e non già costituire un diritto di ogni proponente di iniziativa legislativa.

Tanto meno comprendo in che cosa possa essere lesa la libertà di iniziativa quando ci si trovi — come nel caso — in presenza di mutamento di sede, istituto che non fa capo ad alcuna norma regolamentare, ma soltanto alla consuetudine, e che la Presidenza assoggetta da oltre un ventennio al requisito della presunzione *juris tantum* che tutti i titolari della potestà di rimessione non ne facciano uso immediato.

Tale è, difatti, lo scopo dell'unanimità politica dei gruppi e dell'assenso del Governo, al quale per altro non può essere precluso, a norma dell'articolo 95 della Costituzione, di compiere in sede di Presidenza del Consiglio valutazioni anche difformi da quelle enunciate dal proprio rappresentante in sede di Commissione.

Mi sembra quindi che la protesta avanzata dall'onorevole Codignola sia priva di ogni fondamento ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, de' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (4825);

BERAGNOLI ed altri: « Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie » (4693).

La Commissione inizia l'esame degli articoli. L'articolo 1 viene approvato con modifiche, risultando accolto un emendamento del

relatore Ripamonti e del deputato Beragnoli tendente ad aggiungere alla seconda riga del primo comma dopo la parola « Stato » le parole « e per il completamento dei programmi di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 218, nel limite massimo di 300 milioni ». L'articolo 2 viene approvato nel testo originario dopo che era stato respinto un emendamento del deputato Beragnoli. La Commissione, accogliendo una serie di emendamenti del relatore Ripamonti e del deputato Beragnoli, sull'ultimo dei quali il Sottosegretario de' Cocci si era dichiarato contrario, approva quindi l'articolo 3 che risulta pertanto formulato nei seguenti termini:

ART. 3.

(Assegnazione degli alloggi a totale carico. — Canone di locazione).

« Le abitazioni costruite ai sensi della presente legge sono destinate alla locazione semplice.

L'assegnazione delle abitazioni costruite a totale carico dello Stato è disposta dalla Commissione provinciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, a favore di coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) che siano alloggiati in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e comunque in abitazioni improprie;

b) che siano in condizioni economiche ed abitative particolarmente disagiate o in altre condizioni ritenute meritevoli di speciale considerazione, secondo i criteri da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto anche del reddito complessivo delle famiglie ».

La Commissione approva quindi i seguenti articoli aggiuntivi proposti dai deputati Beragnoli e Ripamonti:

ART. 3-bis.

« L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici nonché alla costruzione delle grotte, caverne e simili.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge ».

ART. 3-ter.

« L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni di aree nei comuni non obbligati, o che non si siano avvalsi della facoltà di formare i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, si applicano le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

ART. 3-quater.

« Il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto il costo convenzionale a vano utile ai fini della determinazione dei canoni di locazione. Con lo stesso decreto è stabilito il canone di locazione che non potrà superare la misura massima del 2 per cento del costo convenzionale a vano ivi comprese le spese di gestione e di manutenzione.

Il Ministro dei lavori pubblici può stabilire altresì l'eventuale quota parte del canone di locazione da versarsi, a cura degli Enti gestori, nelle casse del Tesoro a titolo di parziale rimborso del capitale e relativi interessi, investito nella costruzione degli alloggi.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico sulla edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni ».

ART. 3-quinquies.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni nel testo originario gli articoli 4, 5 e 6.

Dopo che la Commissione ha autorizzato la riserva di coordinamento, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato con assorbimento della proposta di legge n. 4693.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazioni dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione » (4824).

Proseguendo la Commissione nell'esame del disegno di legge, prima della chiusura della discussione generale vengono illustrati dai primi firmatari tre ordini del giorno.

Il primo di essi, a firma dei deputati Radi, Micheli, Maschiella, Ripamonti, Achilli, Baroni, Scricciolo, è formulato nei seguenti termini:

« La Camera,

considerato lo stato della viabilità dell'Italia centrale,

impegna il Governo:

1) considerata la riduzione del finanziamento globale previsto per la legge summenzionata, a reperire urgentemente nuove fonti di finanziamento allo scopo di integrare le somme oggi messe a disposizione sino al completamento del programma relativo alle grandi vie di comunicazione;

2) nell'applicazione della legge per la costruzione dei raccordi autostradali e le strade di grande comunicazione a considerare la particolare urgenza del completamento dei raccordi autostradali umbri e della realizzazione dell'itinerario internazionale E.7 ».

Il secondo di essi, a firma dei deputati Beragnoli, Todros e Maschiella, è formulato nei seguenti termini:

« La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 4824, tenuto conto che gli stanziamenti oggi previsti per l'ammodernamento della rete viaria ordinaria sono assolutamente insufficienti;

considerato inoltre che riveste particolare urgenza provvedere ad integrare in misura adeguata i finanziamenti a favore delle provincie e dei comuni perché gli stessi possano provvedere all'adeguamento della loro rete viaria;

invita il Governo

a provvedere con sollecitudine a reperire i mezzi necessari allo sviluppo della rete viaria ordinaria con particolare riguardo a quella statale di grande traffico ed a quella provinciale e comunale presentando sollecitamente i relativi disegni di legge ».

Il terzo di essi, a firma dei deputati Baroni, Alessandrini e Ripamonti, è formulato nei seguenti termini:

« La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4824 contenente integrazione di fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961,

n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione, considerata la riduzione di 210 miliardi apportata all'iniziale indicazione di spesa,

invita il Governo

a predisporre al più presto un provvedimento che ripristini lo stanziamento di lire 210 miliardi, senza peraltro intaccare in alcun modo gli stanziamenti risultanti dalla vigente legislazione a favore degli Enti locali ».

Il Sottosegretario De' Cocci dichiara di accettare gli ordini del giorno presentati. I presentatori non insistono pertanto sulla votazione degli stessi.

Dopo la replica del Relatore Degan, il quale comunica che in sede di Comitato ristretto è stata concordata una serie di emendamenti, e l'intervento del Sottosegretario de' Cocci, il quale si rimette alla Commissione, intervengono per brevi dichiarazioni di voto i deputati Todros, Ripamonti, Cruciani e Micheli.

Passando all'esame degli articoli la Commissione, accogliendo una serie di emendamenti del Relatore Degan, approva l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

« Per le opere di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi negli esercizi finanziari dal 1968 al 1974 ripartiti in ragione di 20 miliardi per anno.

La somma stessa sarà destinata per lire 36 miliardi al completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali di cui al primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 729 e per le restanti lire 104 miliardi alla costruzione delle strade di grande comunicazione di cui all'ultimo comma del predetto articolo 13.

La ripartizione delle predette somme di lire 36 miliardi e di lire 104 miliardi restano rispettivamente così fissate per ciascuno degli esercizi predetti:

Esercizio	1968	L.	8 miliardi	L.	12 miliardi
»	1969	»	7	»	13
»	1970	»	7	»	13
»	1971	»	7	»	13
»	1972	»	7	»	13
»	1973	»		»	20
»	1974	»		»	20

L. 36 miliardi L. 104 miliardi

Sui predetti stanziamenti annuali grava nella misura dell'1,50 per cento la quota one-

ri generali da attribuirsi all'Azienda nazionale autonoma delle strade. Non meno di due terzi di tale quota dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni nel testo originario l'articolo 2. La Commissione approva un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 3 proposto dal Relatore Degan. L'articolo 4 viene quindi approvato senza modificazioni nel testo originario. La Commissione approva infine l'articolo 5 con modificazioni, accogliendo un emendamento del Relatore Degan tendente a sostituire alle parole « l'Azienda stessa provvede quanto a lire 7 miliardi con il maggior contributo ad essa derivante dall'applicazione del precedente articolo 3, e per il restante importo di lire 10 miliardi » con le parole « l'Azienda stessa provvede per l'importo di lire 10 miliardi ».

Dopo che la Commissione ha autorizzato la riserva di coordinamento il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (4718).

Proseguendo la Commissione nell'esame del disegno di legge, il Sottosegretario De' Cocci dichiara di poter accettare soltanto come raccomandazione un ordine del giorno presentato dai deputati Delfino, Fracassi, Greggi, Alessandrini, Rinaldi e Brandi formulato nei seguenti termini:

« La Camera,

ricordato che il grafico allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, prevedeva la costruzione dell'autostrada Bologna-Canosa subito dopo quella dell'autostrada del Sole e che la legge 13 agosto 1959, n. 904, finanziò il tronco Bologna-Pescara di tale autostrada;

rilevato l'enorme danno che arreca allo sviluppo economico e particolarmente turistico del litorale adriatico il ritardo nella costruzione del tronco Rimini-Canosa;

impegna il Governo

a dare precedenza assoluta su tutte le altre autostrade al finanziamento e alla costruzione della Rimini-Canosa in modo che possa essere integralmente aperta al traffico entro il 1970 ».

I presentatori dell'ordine del giorno insistono per la sua votazione e l'ordine del giorno risulta approvato.

Passando all'esame degli articoli la Commissione, su richiesta del Sottosegretario De' Cocci, accantona momentaneamente l'articolo 1 del disegno di legge al quale era stato presentato un emendamento da parte dei deputati Ripamonti ed altri.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 2, 3 e 4.

La Commissione approva con modificazioni l'articolo 5, accogliendo un emendamento del Relatore Ripamonti e del deputato Beragnoli tendente a sostituire alla lettera g) le parole « per le singole autostrade » con le parole « determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade ».

La Commissione approva quindi senza modificazione gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, viene ripresa alle ore 18,30).

Alla ripresa della seduta, dopo dichiarazioni di voto dei deputati Beragnoli, il quale annuncia il voto contrario del proprio gruppo, Guarra (favorevole), Greggi (favorevole), Achilli (favorevole) e Ripamonti, il quale annuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo, la Commissione approva con modificazioni l'articolo 1 precedentemente accantonato, accogliendo un emendamento dei deputati Ripamonti, Achilli, Todros e Guarra - sul quale il Relatore Brandi esprime parere favorevole e il Sottosegretario De' Cocci, pur dichiarandosi a nome del Governo in linea di principio contrario, si rimette alla Commissione - tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dopo la parola « economica » le parole « e una Commissione composta da quattro senatori e da quattro deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati ».

Dopo che la Commissione ha autorizzato la riserva di coordinamento, il disegno di legge viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

ACHILLI: « Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento » (4741).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge che risulta approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 12. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (*Parere alla XIV Commissione*) (4882).

Su proposta del Relatore De Capua, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4246).

La Commissione esprime il suo parere sui quesiti della IV Commissione (Giustizia) facendo proprie le osservazioni e le considerazioni del Relatore Macchiavelli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori » (4867).

La Commissione conclude l'esame del provvedimento. Nella discussione generale, iniziata nella seduta del 22 febbraio, intervengono i deputati Fortini, Marchesi, Crocco e Macchiavelli.

Il deputato Fortini si sofferma sullo stato di grave crisi che attraversa il settore e mette in rilievo il carattere eccezionale del provvedimento destinato a fronteggiare l'attuale situazione, senza pregiudizio, per altro, della soluzione radicale del problema, come richiesto anche dal programma economico quinquennale. In proposito, prende atto delle assicurazioni date dal Governo circa l'avviamento dei lavori per una legge organica, intesa a

ristrutturare e disciplinare il settore su basi più aderenti alle nuove esigenze sociali.

Il deputato Marchesi premette che il suo gruppo giudica questa legge il punto di partenza di una pericolosa politica di incentivi che non può in alcun modo essere accettato.

Nella relazione al disegno di legge è detto che lo Stato deve intervenire con un provvedimento di emergenza, atto a porre le imprese concessionarie in crisi in grado di far fronte alla presente congiuntura. Se si trattasse veramente di una crisi congiunturale la legge potrebbe avere una sua ragione. Ma, purtroppo, la crisi dei trasporti pubblici si sta cronicizzando; diventa un fatto permanente. Contro i 30 miliardi di viaggiatori-chilometro delle ferrovie e i 17 miliardi di viaggiatori-chilometro delle autolinee stanno i 100 miliardi e 411 milioni di viaggiatori-chilometro della motorizzazione privata, tuttora in fase di grande espansione. Il coefficiente di esercizio medio delle società di cui trattasi, che era pari ad 1 nel 1948, è diventato 1,14 nel 1964, nonostante le gravi economie che le società stesse hanno fatto sulle spese per il personale, che è il peggio pagato di tutto il settore dei trasporti.

Le percorrenze, espresse in autobus-chilometro, hanno subito, da qualche anno ad oggi, una flessione; nella stessa relazione si fa cenno alla riduzione di 3 milioni di autobus-chilometro circa, fra il 1966 e il 1967. I servizi sono distribuiti fra 1.600 aziende di varia dimensione e di varia capacità economica. In tale situazione come può parlarsi di congiuntura? Come possono i quattro miliardi previsti dalla legge « frenare la spirale involutiva della crisi »?

Vi sono ormai spinte oggettive ad un aggravamento progressivo della situazione, la quale è strettamente connessa all'attuale assetto di tutto il sistema dei trasporti italiani.

Inoltre, con il disegno di legge modificato secondo gli emendamenti governativi, solo un ottavo della complessiva « percorrenza » annuale verrà praticamente ammesso a contributo; sorge, quindi, il sospetto che già il Governo sappia quali società beneficerebbero della legge e che essa sia stata predisposta, appunto, con l'esclusivo obiettivo di favorirle.

Per queste particolari ragioni, oltre che per quelle di principio, in altre occasioni esposte, il gruppo comunista esprime voto sfavorevole.

Il deputato Crocco afferma che, per coerenza con la sua relazione sul bilancio dei trasporti, egli dovrebbe esprimersi sfavorevolmente al provvedimento; si rende, però, conto del suo carattere di emergenza e preannuncia, pertanto, il suo voto favorevole.

Si sofferma, poi, ad illustrare il suo ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 4867 concernente l'erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori,

impegna il Governo

a provvedere entro il 31 dicembre 1968 a predisporre un piano nazionale di riordinamento e di concentrazione degli autoservizi di linea per viaggiatori sulle basi seguenti:

a) l'erogazione dei contributi alle imprese concessionarie dovrà essere subordinato alla rinuncia, in debita forma, da parte delle imprese stesse, ad ogni qualsiasi indennizzo in caso di revoca della concessione dovuto ad uno dei motivi previsti nei paragrafi seguenti;

b) la concessione dovrà avere per oggetto non l'esercizio di singoli itinerari ma di intere reti tali da assicurare per prevedibile volume di traffico e per adeguata utilizzazione degli automezzi l'autosufficienza economica. Le reti stesse, a seconda dei casi dovranno avere dimensione regionale, o interprovinciale o provinciale;

c) dovranno comunque essere eliminate le ingiustificate limitazioni di diritti di traffico dovute alle coesistenze negli stessi percorsi di più imprese concessionarie;

d) le imprese concessionarie dovranno possedere requisiti e capacità finanziarie adeguate; tra l'altro esse dovranno dimostrare di essere proprietari di un parco d'autoveicoli sufficiente a far fronte alle normali esigenze di traffico dei servizi concessi;

e) il Ministero avrà facoltà di imporre alle imprese il raggruppamento obbligatorio o la gestione consortile nelle forme e con la procedura da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro della programmazione economica;

f) in ogni caso la preferenza nelle concessioni dovrà essere accordata, a parità di requisiti e di condizioni, alle aziende pubbliche che ne facciano richiesta, siano esse a carattere regionale, o interprovinciale, o provinciale o comunale;

g) verrà predisposto un piano annuale di contributi da erogarsi con i criteri e le modalità stabiliti con decreto ministeriale, subordinati all'obbligo di ristorno fino a concorrenza del 50 per cento degli utili realizzati da accertarsi con apposite ispezioni contabili disposte dal Ministero;

h) i bilanci e i conti economici delle imprese concessionarie dovranno essere redatti sulla base di formulari stabiliti dal Ministero previ i controlli che il Ministero avrà ritenuti necessari;

i) le imprese concessionarie dovranno sottostare all'osservanza scrupolosa delle norme concernenti le condizioni di lavoro del personale da concordarsi con la collaborazione delle organizzazioni sindacali interessate. Inosservanza di tali obblighi comporterà sanzioni che a seconda della gravità dei casi potranno giungere fino alla revoca della concessione.

Il deputato Macchiavelli infine richiama l'attenzione del Ministro Scalfaro sulla situazione dei dipendenti della Società Scolari, concessionaria della autolinea Genova-Uscio, recentemente fallita.

Prende poi la parola il Ministro Scalfaro, il quale dichiara di condividere alcune delle osservazioni d'ordine generale dei deputati Marchesi e Crocco.

Insiste, per altro, sul carattere di emergenza del provvedimento, raccomandandone l'approvazione.

Circa l'ordine del giorno dell'onorevole Crocco, dichiara di accoglierlo come raccomandazione e studiare l'intero problema per sottoporre poi le conclusioni all'esame politico del Parlamento.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con due emendamenti proposti dal Governo: uno sopprime, al primo comma, le parole: « e degli enti locali »; l'altro, aggiunge, al secondo comma, il seguente periodo: « Potrà però essere elevato fino al limite di lire 40 per autobus/chilometro per le autolinee che importano notevoli spese di esercizio, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente altro, proposto dal Governo:

ART. 2.

« I criteri e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle linee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la

parte relative alle linee concorrenti ai servizi di trasporti ad impianti fissi, sulla base della incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale ».

« Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, in base al parere della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 40 ».

Gli articoli 3 e 4 sono invece approvati senza modificazioni.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto e approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI e RINALDI: « Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura » (4015).

Il Relatore Rinaldi illustra gli scopi del provvedimento reso necessario per rivalutare la contribuzione dovuta dagli agricoltori consorziati.

Dopo che il Sottosegretario Antoniozzi ha espresso il parere favorevole del Governo, i due articoli del provvedimento sono approvati senza modifiche.

Il Presidente fa presente che la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto in altra seduta

PROPOSTE DI LEGGE:

FRANZO ed altri: « Estensione anche alla coltura viticola delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (4665);

BASLINI e BIGNARDI: « Provvidenze di difesa fitosanitaria della viticoltura » (4836).

Il Relatore Stella fa presente che lo scopo dei due provvedimenti è quello di estendere le provvidenze di cui all'articolo 7 del Piano verde n. 2 anche quando la difesa della coltura vitivinicola sia eseguita con mezzi aerei.

Dopo che il Sottosegretario Antoniozzi ha espresso il parere favorevole sul provvedi-

mento, la Commissione adotta come testo base la proposta Franzo e dichiara assorbita la proposta 4836.

Il Presidente fa presente che trattandosi di articolo unico la proposta di legge verrà votata direttamente a scrutinio segreto in altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

BUFFONE ed altri: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano » (*Urgenza*) (1072);

Senatori SPEZZANO ed altri: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria » (*Approvata dal Senato*) (1090).

Il Relatore Della Briotta illustra il testo unificato, deliberato dal Comitato ristretto, su cui la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole nella seduta di ieri.

Fa presente che in tale testo sono sanciti alcuni principi innovatori:

1) la fissazione di zone di « riserva naturale integrale »;

2) la fissazione di zone di bosco-parco, che dovrebbero conciliare le esigenze dei naturalisti e delle popolazioni interessate;

3) l'obbligo di predisposizione di un piano di valorizzazione naturalistica;

4) la fissazione del criterio di indennizzo dei danni apportati ai proprietari di terreni compresi nel parco;

5) la fissazione di un Comitato per la tutela del Parco composto in modo da affiancare rappresentanti degli interessi locali a quelli degli interessi generali.

Dopo un intervento del deputato Stella e del Sottosegretario Antoniozzi, che ribadisce l'importanza che l'iniziativa riveste per la Calabria, vengono approvati i primi cinque articoli del provvedimento.

Per la formulazione dei successivi articoli e per le esigenze di coordinamento di tutto il testo del provvedimento la Commissione decide di affidare al Comitato ristretto il compito di un'ulteriore elaborazione dei testi degli articoli, per sottoporre le sue conclusioni alla Commissione nella seduta di domani.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero » (4658).

Il Presidente rende noto che è stata raggiunta un'intesa generale su due emendamenti da apportare al testo dell'articolo unico della proposta.

Il primo emendamento, al secondo comma è così formulato: « La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito, sentiti l'Amministrazione comunale di Alghero e l'ETFAS, dall'Ufficio tecnico erariale competente, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni ».

Il secondo emendamento, aggiuntivo, è così formulato: « Il ricavato sarà utilizzato dall'ETFAS per l'acquisto di terreni da destinare agli scopi di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni ».

I due emendamenti sono quindi approvati.

Il Presidente fa presente che la votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico sarà effettuata in altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

TANTALO: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro » (4770).

Il Presidente fa presente, che, salvo le variazioni riferite all'ente Puglia e al comune di Policoro, gli stessi emendamenti, predisposti per il disegno di legge relativo al comune di Alghero, sono stati concordati per l'articolo unico della proposta di legge in esame.

Gli emendamenti sono quindi approvati e la votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi

PROPOSTA DI LEGGE:

RINALDI ed altri: « Istituzione del Parco nazionale dei Sibillini » (3977).

Il Relatore Della Briotta chiede che anche per questo provvedimento sia chiesta l'assegnazione in sede legislativa.

Dopo che il Presidente assicura, in relazione ad una formale richiesta del deputato Magno, che nella seduta di domani verranno poste all'ordine del giorno anche le altre proposte per le quali non è stata ancora chiesta la sede legislativa, la proposta del Relatore, col consenso del Governo, è approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTE DI LEGGE:

AGOSTA ed altri: « Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità di medicinali » (951);

PATRINI ed altri: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolte ai sanitari » (974);

DE MARIA: « Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica » (2256);

STORTI ed altri: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali » (2798);

CRUCIANI e FRANCHI: « Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (3560).

L'onorevole Scarpa presenta ed illustra un ordine del giorno per il non passaggio agli articoli dei provvedimenti dichiarando che gli stessi sono contrari agli interessi della salute pubblica e richiamando le considerazioni svolte in un suo precedente intervento secondo le quali i propagandisti di medicinali devono essere posti alle dipendenze dell'Istituto superiore di sanità. Il suo ordine del giorno quindi assume il significato di invito alla Commissione ad imboccare una strada diversa.

L'onorevole Bartole pur riconoscendo che la proposta Scarpa, in via di principio, presenta aspetti degni di considerazione, ritiene la proposta stessa utopistica, in quanto, tra l'altro, l'Istituto superiore di sanità non ha le attrezzature e il personale sufficienti per assumersi questo nuovo compito. Ritiene che la proposta potrà essere presa in considerazione in sede di formazione della legge comunitaria.

Il relatore onorevole Bemporad si dichiara contrario all'ordine del giorno Scarpa perché per la sua motivazione travalica quelli che sono i limiti dei provvedimenti in discussione. Il problema è molto più vasto di quanto sembri e potrà essere affrontato eventualmente in sede di riordino dell'Istituto superiore di sanità. Invita la Commissione a procedere nella discussione delle proposte di legge.

Il Sottosegretario Volpe dichiara che la proposta Scarpa è quanto meno strana e lo sorprende molto e, concordando con il relatore, si dichiara contrario all'ordine del giorno.

Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

La Commissione inizia quindi la discussione degli articoli e l'onorevole Alboni illustra un suo emendamento tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 1 la parola « Albo » con la parola « elenco » dichiarando che la regolamentazione da lui proposta assolve alla funzione che la legge si propone senza presentare gli inconvenienti dell'albo, l'insistenza per la creazione del quale fa sospettare la volontà di istituire nuovi posti di sottogoverno. Favorevole all'emendamento Alboni si dichiara l'onorevole Colleoni il quale illustra un'altro emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

L'onorevole Pasqualicchio presenta un emendamento tendente a sostituire le parole « collaboratori scientifici » con « propagandisti farmaceutici » e si dichiara favorevole all'emendamento Alboni.

Si dichiarano contrari all'emendamento il relatore e il Sottosegretario.

L'onorevole Bartole dichiara di astenersi dal voto.

L'onorevole Usvardi chiede la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Alboni.

Il Presidente constata la mancanza del numero legale e scioglie la seduta, riconvocando la Commissione per domani giovedì 29 alla stessa ora, con lo stesso ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia.

Giovedì 29 febbraio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Provvidenze in dipendenza del terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 (4773);

GERBINO ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone delle province di Mes-

sina ed Enna, colpite dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4543);

MACALUSO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto nei Nebrodi (4598);

BASILE GUIDO ed altri: Disposizioni speciali per il terremoto di Mistretta (4604);

TERRANOVA CORRADO: Provvedimenti in favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4684);

— Relatore: Terranova Corrado — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4912) — Relatore: Magri — (*Parere della V Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE

II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici)

Giovedì 29 febbraio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

DI GIANNANTONIO: Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori (3684);

GAGLIARDI ed altri: Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori (316-ter);

— (*Parere della V Commissione*) — Relatori: Rampa, per la II Commissione; Bottari, per la IX Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 29 febbraio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620);

— Relatori: Riccio, per la IV Commissione; Russo Spina, per la XIII Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze e tesoro) e IX (Lavori pubblici)

Giovedì 29 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dello esercizio di autostrade (4566) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Azzaro, per la VI Commissione; Brandi, per la IX Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 29 febbraio, ore 8,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta e del disegno di legge:

RICCIO ed altri: Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sull'attività dello spettacolo viaggiante (*Urgenza*) (524) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V e della VI Commissione*);

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante (4796) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

GAGLIARDI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di fi-

nanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BELCI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (3858) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BOLOGNA: Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (4735) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

RUSSO SPINA: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159) — (*Con parere della V e della VII Commissione*).

VIZZINI: Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (2582) — (*Parere delle V e della VIII Commissione*);

— Relatori: Mattarelli Gino e Dossetti.

Discussione della proposta di legge:

GIRARDIN e CANESTRARI: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (*Urgenza*) (4250) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 29 febbraio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori POET ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Approvata dalla*

II Commissione permanente del Senato) (4603) — Relatore: Cavallaro Francesco — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni al Codice penale (4849);
PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 625 del Codice penale (3635);

RUFFINI ed altri: Modifica dell'articolo 314 del Codice penale (3073);

BOZZI ed altri: Modifica delle pene previste dal Codice penale per i reati di cui agli articoli: 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); 378 (favoreggiamento personale); 379 (favoreggiamento reale); 582 (lesioni personali) e 590 (lesioni colpose) (4373);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del Codice penale concernenti i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997);

— Relatore: Dell'Andro.

Seguito della discussione della proposta di legge:

AMATUCCI e PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello (4181) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 29 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Variatione al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (4906) — Relatore: Curti Aurelio — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

Esame della proposta di legge:

LA MALFA ed altri: Modifiche del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sulla Amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato e successive integrazioni e modificazioni (4874) — Relatore: Curti Aurelio.

Comitato pareri.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4912) — (*Parere alla Commissione speciale*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

BELCI e BRESSANI: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena di Trieste e di Gorizia (4818) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Galli;

CASTELLUCCI e VILLA: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (4019) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3021-B) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sul disegno di legge:

Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (4908) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (4287);

Senatori TRABUCCHI e MAIER: Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sul disegno di legge:

Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 (4907) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

MITTERDORFER: Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Provveditorato agli studi di Bolzano per gli

insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (3734) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Galli;

MITTERDORFER ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale (531) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore Galli;

PREARO ed altri: Protezione e diffusione di alcune specie di formiche per la lotta biologica contro gli insetti dannosi alle foreste (4258) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Savoldi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 29 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa del Governo della Repubblica per la riforma tributaria (4280) — Relatori: Vicentini e Scricciolo — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

TURNATURI ed altri: Modifiche alla Tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato (764);

LORETI ed altri: Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria (4110);

— Relatore: Loreti — (*Parere della I e della V Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 29 febbraio, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BUFFONE: Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché

alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria e artiglieria, dei capitani di fregata del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica (4750) — Relatore: De Meo — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

DE MEO: Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (4862) — Relatore: Abate.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 29 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori GENCO, LOMBARDI e FERRARI FRANCESCO: Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti professionali (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4726) — Relatore: Franceschini — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

**Giovedì 29 febbraio,
al termine delle Commissioni riunite.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (2793) — Relatore: Abate;

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributo straordinario per la gestione degli acquedotti della Lucania (4067) — Relatore: Abate — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

QUINTIERI: Modifica dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, sostitutivo dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sul-

l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (173) — Relatore: Ripamonti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 29 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Norme per la costituzione di consorzi obbligatori per la difesa contro i danni provocati dalla grandine, brina e gelo (295) — (Parere della V e della VI Commissione);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche (Urgenza) (570) — (Parere della V e della VI Commissione);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità naturali (Urgenza) (583) — (Parere della V e della VI Commissione);

PREARO ed altri: Norme per la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine (3790) — (Parere della IV e della VI Commissione);

ARMOSINO e PREARO: Costituzione dei consorzi per la difesa contro i danni provocati dalla grandine alla viticoltura (4601) — (Parere della IV e della V Commissione);

— Relatore: De Leonardis.

Esame delle proposte di legge:

D'ALESSIO ed altri: Disposizioni sul Parco nazionale del Circeo (3534) — Relatore: Della Briotta — (Parere della IV e della V Commissione);

USVARDI e DELLA BRIOTTA: Istituzione dell'Ente Autonomo del Bosco della Fontana (4186) — Relatore: Della Briotta — (Parere della V e della VIII Commissione);

DE LEONARDIS ed altri: Propaganda per la valorizzazione dell'olio di oliva (1958) — Relatore: Gerbino — (Parere della V Commissione).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre

1967 (4907) — Relatore: Rinaldi — (Parere della V Commissione).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano (Urgenza) (1072) — (Parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione);

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (Approvata dal Senato) (1090) — (Parere della IV, della V e della VIII Commissione).

— Relatore: Della Briotta.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658).

Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro (4770);

CASTELLUCCI e RINALDI: Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura (4015);

FRANZO ed altri: Estensione anche alla coltura viticola delle provvidenze previste dallo articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (4665);

BASLINI e BIGNARDI: Provvidenze di difesa fitosanitaria della viticoltura (4836).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 29 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contribuiti unificati in agricoltura (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (4385-B) — Relatore: Marotta Vincenzo — (Parere della IV e della XI Commissione).

Discussione della proposta di legge:

DARIDA ed altri: Miglioramenti del trattamento economico degli infortunati del lavoro

già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3021-B) — Relatore: Del Castillo — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della IV Commissione*);

DE' COCCI ed altri: Modifica alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della XII Commissione*);

RUSSO SPENA ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della IV Commissione*);

CARIGLIA: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV e della V Commissione*);

DI GIANNANTONIO ed altri: Provvidenze in favore di mutilati ed invalidi civili (4038) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I Commissione*);

BELCI: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097) — Relatore: Guerrini Giorgio;

BOLOGNA: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4238) — Relatore: Guerrini Giorgio;

SERVELLO ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV, della VII e della XIV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

TAMBRONI: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-

fessionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3587) — Relatore: Cocco Maria.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

SABATINI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato (521) (*Parere della VIII Commissione*);

ABENANTE ed altri: Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola (1233);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 29 febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

AGOSTA ed altri: Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali (931) — Relatore: Barba — (*Parere della IV, della VII e della VIII Commissione*);

PATRINI ed altri: Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolte ai sanitari (974) — Relatore: Barba — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

DE MARIA: Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica (2256) — Relatore: Bemporad — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

STORTI ed altri: Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali (2798) — Relatore: Bartole — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

CRUCIANI e FRANCHI: Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e disciplinare della professione di propagandista scientifico di specialità medicinale (3560) — Relatore: Barba — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM)

(4882) — Relatore: Barba — (*Parere della V e della X Commissione*);

SINESIO ed altri: Aumento del contributo ordinario in favore del « Centro internazionale radio-medico » (CIRM) (946) — Relatore: Urso — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

DE MARIA e TANTALO: Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459 (3847) — Relatore: Barberi — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori PERRINO e MORANDI: Disposizioni per il servizio farmaceutico provinciale e per la carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità (4642) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barberi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.